

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 33-3221

Legge 27 febbraio 1985, n. 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I e s.m.i. Criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Vista la l. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I;

visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese;

preso atto che in data 26.06.2010 la Regione Piemonte ha disdettato il contratto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Divisione Corporate – Foncooper) per la gestione del Fondo "Foncooper- Regione Piemonte" e con tale azione ha inteso affermare la piena titolarità regionale sulle modalità di gestione dell'incentivo, in armonia con la normativa comunitaria prevedendo che il Fondo per l'attuazione degli interventi previsti dalla l. 49/1985 sia gestito direttamente o mediante affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

vista la D.G.R. n. 11-11060 del 23/03/2009 che ha adeguato l'operatività del "Foncooper-Regione Piemonte" a norma del Regolamento (CE) 800 del 6 agosto 2008 ed è stata comunicata alla Commissione Europea;

vista la D.G.R. n. 33-2829 del 07.11.2011 che ha previsto la gestione regionale del Fondo in oggetto indicato e ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all'istituzione del Fondo "Foncooper-Regione Piemonte";

vista la determinazione n. 648 del 16.11.2011 con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del Fondo "Foncooper- Regione Piemonte", nelle more del perfezionamento di apposito contratto;

dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro intende tramite il Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione gestire con la modalità di gestione diretta i seguenti procedimenti amministrativi denominati:

- "Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a valere sulla l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I";
- "Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato erogati alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI che hanno presentato domanda ai sensi della l. 49/1985, Titolo I";

preso atto che Finpiemonte gestirà gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione

Foncooper – Regione Piemonte, adempimenti ed attività che saranno oggetto di apposito contratto a norma della “Convenzione Quadro” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010;

ritenuto opportuno approvare criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative in oggetto indicate per dare attuazione agli interventi previsti dalla l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I in conformità con quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal Regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla predetta data di disdetta del contratto con BNL S.p.A. (Divisione Corporate – Foncooper), si applicano il contratto e gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione che approva le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

dato atto che con determinazione n. 648 del 16.11.2011 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 7.506.184,64 sul cap. 267806/2011 e la somma di Euro 144.514,13 sul cap. 267808/2011 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011;

la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di approvare i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall’anno 2011 secondo quanto indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro la predisposizione, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione, dei seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale per stabilire modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;
- determinazione dirigenziale per nominare i componenti del Comitato tecnico previsto dal paragrafo E del citato allegato “A”;
- il perfezionamento del contratto con Finpiemonte S.p.A a norma della “Convenzione Quadro” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per l’istituzione del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” è assicurata da quanto previsto dall’art. 30, comma 5 e seguenti della “Convenzione Quadro” sopra citata.

Agli oneri derivanti dalla partecipazione degli esperti tecnici esterni, previsti nel Comitato predetto, si prevede ai sensi della L.R. del 2 luglio 1976, n. 33 e s.m.i.; i predetti oneri trovano copertura finanziaria dal Fondo “Foncooper – Regione Piemonte”.

Il termine di conclusione per il procedimento denominato “Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a valere sulla l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I” è individuato in 60 dal ricevimento delle domande.

Il termine di conclusione per il procedimento denominato “Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato erogati alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI che hanno presentato domanda ai sensi della l. 49/1985, Titolo I” è individuato in 90 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio;

di dare atto che la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal Regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 tenuto conto che l’operatività del Fondo “Foncooper - Regione Piemonte” è consentita fino all’anno 2013;

di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla data di disdetta del contratto, 26.06.2010, con BNL S.p.A. (Divisione Corporate – Foncooper), si applicano il contratto e gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Alla spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse già impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A. con determinazione n. 648 del 16.11.2011 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-2829 del 07/11/2011.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione della determinazione dirigenziale che prevede le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO "A"

Legge 27 febbraio 1985, n 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI.

A – Tipologia dell'intervento.

1. L'intervento è costituito dalla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione, concessi a cooperative operanti nel territorio della Regione Piemonte, attingendo alle disponibilità del fondo di rotazione, denominato "Foncooper – Regione Piemonte".
2. L'agevolazione è concessa a finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati all'aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa.
3. Il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi investimenti, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art. 17 della Legge 27/02/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
4. E' previsto a Garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio; nessun'altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.
5. Gli aiuti sono concessi alle PMI cooperative solamente se l'impresa ha presentato domanda di aiuto prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionate, fatta eccezione per le domande presentate nell'anno 2012 i cui effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande, termini di ammissibilità delle spese ecc. decorrono dal 27.06.2010, scadenza del contratto tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.
6. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), di beni materiali distinti in:
Investimenti immobiliari e impianti fissi
 - l'acquisizione di aree e/fabbricati;
 - l'esecuzione di opere murarie;
 - la realizzazione di impianti fissi;Investimenti produttivi

- l'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.

Per la realizzazione di progetti di investimento da parte di PMI agricole attive nella "produzione primaria" sono finanziabili unicamente le spese sostenute successivamente alla determinazione di concessione del finanziamento da parte del competente Organo (paragrafo 16, lett. c) degli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di stato nel settore agricolo forestale 2007-2013).

Per tale settore possono essere ammesse le spese per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento.

7. Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
 - b) essere iscritti a libro cespite;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore abbia rapporti di cointeressenza con la società cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione;
 - d) devono figurare all'attivo dell'impresa per la durata dell'ammortamento.

B - Intensità dell'aiuto concesso.

1. L'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 comma 9, l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola società cooperativa operante nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 400.000,00 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
2. Il tasso di riferimento è ridotto di una percentuale che può raggiungere il 75%, nel limite di intensità d'aiuto previsto dalla disciplina comunitaria per le PMI.
3. La durata prevista per il finanziamento è fino a 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature; fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate.
4. L'intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008:
 - a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
 - c) il 40% dei costi ammissibili qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
5. L'intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006:
il 40 % dei costi ammissibili per le cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria di prodotti agricoli

6. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere¹.

¹ Per calcolare le intensità di aiuto, è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.01.2008, pag. 6).

7. Le condizioni di intervento del Foncooper – tassi, percentuali di intervento e durate previste attualmente, saranno riportati in apposita tabella allegata alla determinazione che prevederà modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla presente deliberazione. Con successive determinazioni del Dirigente del Settore competente si potrà provvedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche della stessa tabella nei limiti di quanto indicato ai punti precedenti. Il settore regionale adotterà i provvedimenti necessari affinché le agevolazioni concesse non superino i limiti massimi di intensità di aiuto indicati nel Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008.
8. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è quello reso pubblico dalla Commissione europea su internet all'indirizzo http://europa.eu/int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.htm. Le variazioni successive del tasso applicato saranno visibili sul sito indicato e il settore regionale competente in materia adotterà i provvedimenti conseguenti.

C – Beneficiari

1. Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. (decreto MICA 18/09/1997 – per le domande pervenute a partire dal 12/10/2005 decreto M.A.P. 18/04/2005 G.U. 12/10/2005), sia a mutualità prevalente che non prevalente purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente:
 - divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

D – Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al finanziamento le cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;

- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07;
- avere copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- essere ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008, con particolare riferimento al settore economico, ai requisiti dimensionali ed al fatto che l'impresa non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 1 comma 7 di detto regolamento;
- non essere destinatarie di un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

I soggetti beneficiari non devono alla data della domanda:

- a) avere procedimenti in corso di revoca di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale;
- b) essere oggetto di protesti;

E – Accesso ai benefici

1. Le domande sono presentate alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione.
2. Il settore competente sempre che ne riscontri la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete il settore provvede a richiedere l'integrazione della documentazione.
3. Le domande di finanziamento, il cui esame in fase di istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano all'Amministrazione regionale.
4. Con l'attribuzione dell'ordine cronologico il Settore competente verifica la disponibilità delle somme necessarie al perfezionamento dei finanziamenti richiesti. In caso di riconosciuta impossibilità a procedere, connessa a problematiche di natura finanziaria (mancanza temporanea di risorse disponibili) e/o normativa (adozione dei provvedimenti per l'operatività del Fondo), le richieste verranno tenute in evidenza in "lista di attesa" e l'avvio delle istruttorie verrà autorizzato, nel rispetto del predetto ordine cronologico, in relazione al superamento delle predette problematiche, dandone comunicazione agli organismi interessati e richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento documentale e la conferma o meno dell'originario programma di investimento.
5. Nell'ambito delle suddette disponibilità, l'ordine assegnato non condiziona tuttavia l'ulteriore corso delle pratiche che, pertanto, sono portate a conclusione via via che vengono esauriti gli adempimenti e le formalità ad essi pertinenti. Le cooperative possono presentare una nuova domanda, ma la valutazione della medesima avverrà successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista.

6. Per l'ammissione delle singole operazioni ai benefici del Foncooper, il Settore competente accerta che le società cooperative risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa che regola l'accesso al Foncooper e si avvale della collaborazione di un apposito Comitato denominato "Comitato Foncooper/Regione Piemonte".
 7. La valutazione delle domande di finanziamento del Comitato tecnico viene condotta tenendo presenti le disposizioni di legge che regolano le operazioni "Foncooper" ed è finalizzata ad accertare:
 - la capacità di autofinanziamento della cooperativa richiedente;
 - la natura dei beni che formano oggetto dell'investimento;
 - la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento;
 - l'idoneità tecnica e la convenienza economica dell'investimento programmato, anche in relazione all'andamento degli specifici settori di attività.
 - Il Comitato tecnico è composto da 5 componenti:
 - due funzionari regionali, di cui uno che presiede il Comitato ed il secondo con funzioni di Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza giustificata, funzionari designati dal Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
 - tre esperti in materie economiche ed aziendali su indicazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e comparativamente più rappresentative a livello regionale.
- Agli oneri derivanti dalla partecipazione degli esperti tecnici si provvede ai sensi della l.r. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
I componenti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.
9. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dal ricevimento delle domande.

F – Vincolo di destinazione e garanzie

- 1) Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 10 anni dalla data di concessione.
- 2) Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 3 anni dalla data di concessione.
- 3) Nel periodo intercorrente la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve:
 - a) o procedere con l'estinzione anticipata;
 - b) o sostituire il privilegio con una idonea garanzia.

G – Revoca o decadenza

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi:

- a) qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del finanziamento;
- b) qualora venga meno la natura cooperativa della società;
- c) qualora gli investimenti materiali (immobiliari, impianti fissi, produttivi) e immateriali non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi la concessione delle agevolazioni;

- d) qualora gli investimenti immobiliari non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 10 anni successivi la concessione delle agevolazioni.

La revoca totale darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comporta la restituzione dei benefici concessi, maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

H – Cause di revoca parziale

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo G, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e lo svolgimento del progetto di investimento disponendo la revoca dei benefici.

La revoca parziale comporta la restituzione della somma indebitamente percepita, maggiorata di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

II – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO

Regione Piemonte

- a) presa in carico e istruttoria delle richieste di ammissione all'agevolazione;
- b) gestione del Comitato tecnico di valutazione;
- c) procede agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle determinazioni di ammissione alle agevolazioni e di revoca delle agevolazioni ed effettua i controlli;
- d) verifica la situazione contabile del Foncooper, istituito presso Finpiemonte, la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze;
- e) svolge attività di informazione e promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità offerte dall'agevolazione prevista dalla L. 49/1985 Titolo I.

Finpiemonte S.p.A.

- a) cura gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione Foncooper Piemonte;
- b) cura gli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all'erogazione, compresa l'istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti.

Per le attività informative la Regione Piemonte potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni Regionali Cooperative.